

N. 2264

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori GUALDANI e DALLA TOR COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2016 (*) Disposizioni per il riconoscimento della maggiore età al raggiungimento dei sedici anni

(*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. – Dopo la scelta dell'Austria di abbassare la soglia della maggiore età a sedici anni, è sempre più vivace anche nel nostro Paese la discussione sul tema. Uno dei più concreti segnali di apertura negli ultimi anni in questo senso è stata la decisione di far partecipare anche sedicenni e diciassettenni alle primarie non istituzionalizzate delle singole formazioni politiche. Il tema è chiaramente delicato e non scevro da conseguenze rilevanti per le dinamiche politiche e sociali del Paese.

Se ci sono buoni motivi per ringiovanire l'elettorato nel mondo occidentale, questi sono ancor più accentuati nel nostro Paese. Per esempio, in Italia, i meccanismi del ricambio generazionale sono più inceppati che altrove. Varie sono le evidenze empiriche che lo testimoniano, a partire dal fatto che la classe dirigente e, soprattutto, quella politica sono caratterizzate da una scarsa presenza di esponenti delle più giovani generazioni.

Alla maggior età media delle più importanti cariche di governo e istituzionali si associa anche, rispetto agli altri Paesi occidentali, una più scarsa attenzione politica verso i giovani. E infatti le politiche nei loro confronti risultano cronicamente carenti in Italia la protezione sociale particolarmente bassa. Attualmente, la spesa sociale italiana è, in Europa, una tra le più sbilanciate a favore delle generazioni più anziane. Oltre i due terzi sono destinati alle pensioni e alle invalidità, mentre nettamente inferiore rispetto alla media europea è la quota che va per casa, disoccupazione ed esclusione sociale. Le difficoltà a mettere in campo gli «ammortizzatori sociali» contro la precarietà, a intaccare i privilegi acquisiti per dar spazio alle forze più dinamiche, a costruire un sistema previdenziale più equo dal punto di vista generazionale, sono tutti esempi che testimoniano quanto poco la politica italiana stia investendo nel ridurre i rischi e nell'aumentare le opportunità delle più giovani generazioni.

Se già oggi la classe politica è tra le più anziane e la spesa sociale a favore dei giovani è tra le più basse, tutto ciò potrebbe ulteriormente peggiorare a causa dell'invecchiamento della popolazione. La persistente denatalità italiana, testimoniata dagli ultimi dati Istat pubblicati nel febbraio 2016, sottolinea come gli italiani fanno pochi figli, la media si attesta sull'1,3 per donna, mentre i morti sono sempre di più (653.000 l'anno scorso, almeno il 9,1 per cento in più che nel 2014). Il tasso di mortalità è elevato, il tasso di denatalità aumenta esponenzialmente.

Pertanto, il peso demografico dei giovani è destinato a ridursi da noi più che altrove, e per converso, è destinato ad accrescersi quello degli anziani. Saremo nei prossimi decenni, assieme al Giappone, il Paese al mondo con struttura per età più squilibrata al mondo. Il che significa meno peso elettorale e (presumibilmente) politico dei giovani, e ancor più spesa sociale assorbita (per previdenza e salute pubblica), a parità di risorse, dalle generazioni più anziane.

Il voto ai sedicenni e diciassettenni consente quantomeno di dar più rilevanza al voto «dei» giovani e (presumibilmente) «per» i giovani. Attualmente il peso elettorale (per ora virtuale) dei sedicenni e diciassettenni equivale a quello degli *over* ottantacinque (circa un milione di voti, il 2,2 per cento della popolazione).

Ci si può chiedere perché nella decisione di chi è chiamato a responsabilità di governo (o amministrazione locale) i novantenni contino più dei diciassettenni. Tanto più che da qui al 2035 il peso dei primi è destinato comunque a diventare il triplo rispetto a quello dei secondi. Le ultime tendenze estrapolate dall'Istat mostrano che nel 2050 gli *over* ottantacinque saranno 4,5 volte numericamente superiori alla popolazione compresa fra i sedici e i diciassette anni.

Rispetto alla proposta di abbassare al di sotto dei diciotto anni l'età del diritto di voto sono state sollevate alcune perplessità. Uno dei principali argomenti utilizzati è che «non sono ancora maturi per il voto» e che a tale età i giovani devono concentrarsi soprattutto sullo studio. È vero che una quota elevata di sedici-diciassettenni frequenta le scuole superiori (oltre 1'80 per cento), ma ciò vale anche per i diciottenni (oltre il 70 per cento). Inoltre una parte di essi lavora. Se le leggi italiane prevedono che un sedicenne possa lavorare e pagare le tasse, non si comprende perché non dovrebbe poter esprimere il suo voto su chi poi amministra la cosa pubblica.

Riguardo la tesi dell'immaturità dei sedicenni, bisogna sottolineare come nel mondo globalizzato odierno la crescita dell'individuo è anticipata e forzata da fattori esterni che anticipano la maturità individuale. La gran parte dei giovani danesi vive già in modo indipendente dai genitori a diciottoventi anni. La maggioranza dei giovani europei lascia la casa dei genitori entro i venticinque. Nel nostro Paese è invece sempre più comune rimanervi fino ai trenta e oltre. Ben venga quindi un voto che tratta meno da immaturi e responsabilizza un po' di più i giovani italiani.

C'è poi chi è scettico perché teme un voto troppo influenzabile, da un lato, e troppo «ideologizzato» dall'altro. Certamente è possibile che molti giovani votino come i propri genitori, e altri si facciano un'opinione attraverso gli strumenti di con-

fronto che offre *internet*. Ma nella democrazia italiana il voto di un ottantacinquenne non risulta meno ideologizzato e imparziale di quello di un sedicenne.

I dati Istat dimostrano, al contempo, un grande interesse da parte della maggioranza dei sedicenni verso la partecipazione alle elezioni amministrative e politiche: i disinformati e i disinteressati dei fatti della politica sono meno della metà dei sedici-diciassettenni. Recenti indagini su tale fascia d'età, come quella condotta a Milano dall'Osservatorio sui diritti dei minori, evidenziano come quasi tre su quattro sarebbero contenti di poter votare, e oltre il 40 per cento di chi è favorevole si sente più informato e consapevole rispetto alle generazioni precedenti.

Si dice spesso che l'Italia sia un Paese bloccato, ingessato, che ha bisogno di liberare le sue forze più dinamiche ed investire sul proprio futuro. Per farlo sono necessarie scelte coraggiose e segnali di discontinuità rispetto alle vecchie logiche. Abbassare il diritto di voto ai sedici anni significa per la politica, quantomeno, doversi maggiormente confrontare con l'Italia che sarà; porsi il problema di chi sono e come si stanno formando le generazioni più giovani. E magari scommettere un po' di più sul futuro e difendere meno i privilegi acquisiti.

Pertanto, l'articolo 1 del presente disegno di legge abbassa la soglia della maggiore età ai sedici anni.

Con l'articolo 2 si adeguano, di conseguenza, tutte le norme contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, relative alle procedure elettorali.

L'articolo 3 reca disposizioni relative alla prima applicazione della legge e disciplina le modalità di iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il sedicesimo anno di età entro la data del 31 dicembre 2016.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie, tra le quali si specifica che i diritti previden-

ziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Maggiore età)

1. All'articolo 1, capoverso Art. 2, della legge 8 marzo 1975, n. 39, la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».

Art. 2.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

- 1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
- «Art. 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3»;
- *b*) il primo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
- «L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il sedicesimo anno di età, rispettivamente, dal 1º gennaio al 30 giugno e dal 1º luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4»;

- c) il primo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- «Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:
- a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il sedicesimo anno di età dal 1º luglio al 31 dicembre e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4;
- b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 agosto, compiranno il sedicesimo anno di età dal 1º gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4»;
- *d*) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
- «Art. 10. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che compiano il sedicesimo anno di età entro il semestre successivo»;
- *e)* il primo comma dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il sedicesimo anno di età».

Art. 3.

(Disposizioni relative alla prima applicazione)

- 1. Ai fini della prima applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il sedicesimo anno di età entro il 31 dicembre 2016 è effettuata a mezzo di una revisione straordinaria con le modalità e nei termini indicati dalle disposizioni che seguono:
- a) il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla predetta data, abbiano compiuto o compiranno il sedicesimo anno di età entro il 31 dicembre 2016;
- b) entro i termini stabiliti alla lettera a) il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Gli uffici dei casellari, entro i successivi venti giorni, restituiscono ai comuni gli estratti suddetti, previa apposizione dell'annotazione «Nulla» per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale. Entro lo stesso termine, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che abbiano compiuto o compiranno il sedicesimo anno di età entro il 31 dicembre 2016;

c) entro i successivi sette giorni la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di un elenco in duplice copia, distinto per uomini e donne, con il quale, sulla scorta dell'elenco di cui alla lettera a), propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, apponendo, accanto a ciascun nominativo, un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione è proposta. Entro il medesimo termine la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti anzidetti, provvede, con deliberazione, all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni:

d) entro il giorno successivo il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi della lettera c), a presentarli entro i successivi quattro giorni con le modalità di cui all'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967. Durante questo periodo, devono rimanere depositati nell'ufficio comunale un esemplare dell'elenco firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, insieme con i titoli ed i documenti relativi a ciascun nominativo, nonché una copia della deliberazione di cui all'ultimo periodo della lettera c);

e) a coloro che non siano stati inclusi nell'elenco di cui alla lettera c) per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre due giorni dalla pubblicazione dell'elenco;

- f) il sindaco, entro i due giorni successivi alla pubblicazione dei manifesti di cui alla lettera d) trasmette al presidente della commissione elettorale mandamentale:
- 1) un esemplare dell'elenco corredato di tutti i documenti relativi e copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale, di cui alla lettera *c*);
- 2) i ricorsi presentati a norma della lettera *d*);
- g) entro i successivi sei giorni la commissione elettorale mandamentale, compiute le operazioni di cui all'articolo 29 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, provvede all'approvazione dell'elenco e della deliberazione di cui alla lettera c) ed alle relative iscrizioni da effettuare nelle liste generali e sezionali depositate presso la commissione stessa. Nel medesimo termine la commissione restituisce al comune l'elenco insieme con tutti i documenti e comunica le proprie decisioni in ordine alla deliberazione relativa all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni ed ai ricorsi presentati. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione;
- h) nei cinque giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità alle decisioni della commissione elettorale mandamentale, le conseguenti iscrizioni alle liste generali e sezionali;
- i) entro i successivi tre giorni, gli atti della revisione rimangono depositati nella segreteria comunale e le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, ai cittadini la cui proposta di iscrizione non sia stata accolta;
- l) i termini di cui all'articolo 20, terzo e quarto comma, del citato testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, sono ridotti a due giorni; il termine di cui al quinto comma del citato articolo è ridotto a quindici giorni.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

- 1. I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del diciottesimo anno di età del soggetto.
- 2. Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative devono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore età dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del diciottesimo anno del beneficiario.
- 3. Quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge se a tale data il soggetto ha già compiuto il sedicesimo anno di età.
- 4. Restano immutate le disposizioni anteriori se, a causa del compimento della maggiore età anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è già iniziato il decorso del termine indicato nel comma 3.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.